

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

dr. Francesco Pedoja Presidente

dr. Francesco Petrucco Toffolo Giudice rel.

dr. Roberta Sara Paviotti Giudice

riunito nella camera di consiglio del 14.1.2016,

letta

la domanda di concordato preventivo depositata da R. . S.p.A. -

, in data 11.1.2016 ex

art. 161 comma 6 l.f. come modificato con d.l. n. 83/12 conv. in legge n. 143/2012, con istanza per la concessione del termine di cui al comma 6 dell'art. 161 l.f. novellato;

ritenuto

che sussistono i presupposti per la concessione del termine di cui all'art. 161 cc.6 e 10,

assegna

termine alla debitrice fino al 19.3.2016 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 161 l.f.;

dispone

che la società depositi ogni trenta giorni una relazione di aggiornamento sulla gestione economica e finanziaria dell'impresa, con indicazione delle operazioni negoziali, gestionalì e finanziarie compiute e sull'attività via via svolta per la predisposizione della proposta e del piano concordatali;

nomina

commissario giudiziale il dott. Francesco Dimastromatteo, con studio in Pordenone;

letta

la contestuale istanza ex art. 161 comma 7 l.f. di autorizzazione alla stipula ed all'esecuzione dei contratti con R e I di cui al ricorso;

ritenuto

che gli stessi, in considerazione del valore e della deviazione dal consueto *modus* operandi dell'impresa assuma natura di straordinaria amministrazione e che l'opzione



organizzativa e contrattuale che in virtù dei medesimi verrà attuata appaia legittima e coincidente con l'interesse della massa dei creditori (salva ogni più opportuna ed urgente verifica del commissario giudiziale, che in difetto di riscontro positivo immediatamente riferirà al collegio);

autorizza

la società debitrice alla stipula ed all'esecuzione dei contratti con R

S.p.A. come da ricorso;

letta

la contestuale istanza ex art. 161 comma 7 l.f. di autorizzazione alla regolarizzazione delle rateizzazioni contributive e tributarie sospese ed alla prosecuzione *pro futuro* dei regolari pagamenti in scadenza con riferimento alle medesime,

rilevato

che costituisce principio consolidato quello secondo cui nel periodo che intercorre tra la presentazione del ricorso ex art. 161 (anche comma 6) della legge fallimentare e l'omologazione del concordato preventivo non è ammesso il pagamento di creditori concorsuali;

che il principio trova ora conferma nella recente introduzione da parte del legislatore di una ben precisa eccezione, a norma del quarto comma dell'art. 182 quinquies, secondo cui "il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 comma 6, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori";

che dalla norma richiamata si rilevano le condizioni che - soltanto – possono consentire all'amministratore di pagare, in pendenza del termine per predisporre proposta e piano, crediti anteriori, e cioè:

- a- deve trattarsi di concordato in bianco presentato in vista di predisporre un concordato in continuità: a contrario, non è possibile pagare i creditori anteriori in un concordato diverso da quello con continuità;
- b- i creditori anteriori che possono essere pagati sono quelli c.d. strategici, ossia quelli che forniscono prestazioni di beni o servizi essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei



creditori;

c- queste caratteristiche devono risultare dall'attestazione di un professionista che abbia i requisiti di cui all'art. 67, comma terzo, lett.d);

ritenuto

che i presupposti sub b) e c) non sussistono con riferimento ai crediti concorsuali contributivi e tributari di cui all'istanza e che, per di più, con specifico riferimento a tale tipologia di credito, si deve ricordare il principio per cui "i debiti sorti prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 168 L.F., non sono mai estinguibili al di fuori del concorso, così che dal mancato pagamento di essi non possono conseguire effetti di tipo sanzionatorio" (cfr. Trib. Modena 24.2.2014),

che pertanto non può essere autorizzato il pagamento al di fuori del concorso della rateizzazione di un credito tributario o contributivo;

rigetta

l'istanza di autorizzazione ad effettuare pagamenti di creditori concorsuali di cui al ricorso;

letta

la contestuale istanza di fissazione di un limite di valore al di sotto del quale non sarà necessario richiedere l'autorizzazione al tribunale per il perfezionamento di transazioni e rinunzie alle liti così come previsto dall'art. 167 ultimo comma l.f.;

indica

nell'importo di € 20.000,00 il valore di cui all'istanza, fermi gli obblighi di previamente informare il commissario giudiziale e di riferire in ordine a tali operazioni nella relazione periodica di cui sopra.

Pordenone, 14.1.2016

Il Presidente

